

COMUNE DI BERNALDA

Provincia di Matera

REGOLAMENTO

comunale per la disciplina del procedimento di
autotutela nei rapporti tributari dell'Ente

INDICE

Art. 1	Finalità del regolamento	pag.	3
Art. 2	Ambito di applicazione	pag.	3
Art. 3	Attribuzione di compiti	pag.	3
Art. 4	Criteri di priorità	pag.	3
Art. 5	Esclusione dall'autotutela	pag.	3
Art. 6	Potere di iniziativa	pag.	4
Art. 7	Disciplina del procedimento	pag.	4
Art. 8	Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa	pag.	4
Art. 9	Presupposti dell'autotutela	pag.	4
Art.10	Norme transitorie e finali	pag.	5

ART. 1

Finalità del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare la tutela dei contribuenti nonché la correttezza, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente nel perseguimento di interessi di natura pubblicistica, attraverso la disciplina dell'applicazione dell'istituto dell'autotutela quale mezzo fondamentale per attuare i predetti principi, in applicazione delle norme emanate con Decreto del Ministero delle Finanze 11 febbraio 1997, n. 37.

ART. 2

Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento sono applicabili in tutti rapporti di natura tributaria posti in essere dal Comune di Bernalda (MT) quale soggetto impositore e riguardano ogni tipologia di obbligazione a natura tributaria nei limiti dell'autonomia impositiva attribuita all'Ente dall'ordinamento dello Stato.

ART. 3

Attribuzione di compiti

L'esercizio dell'attività della fattispecie di autotutela di cui al presente regolamento è attribuita a norma dell'articolo 51, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 al Responsabile dell'Ufficio Tributi.

ART. 4

Criteri di priorità

Nell'attività di cui al precedente art. 3, nel rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione del relativo procedimento, verrà data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il concreto rischio di un vasto contenzioso.

ART. 5

Esclusione dall'autotutela

E' escluso l'annullamento d'Ufficio o la rinuncia all'imposizione nelle seguenti fattispecie:

- A. quando si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente;
- B. quando trattasi di materie sulla quale sia intervenuto parere, risoluzione o altra forma, espressione di interpretazione da parte del Ministero delle Finanze, favorevoli per il Comune;
- C. quando si tratta di tributi per i quali l'accertamento riscossione sono stati affidati in concessione ai soggetti legittimati;
- D. quando vi sia non univoco indirizzo giurisprudenziale.

ART. 6

Potere di iniziativa

L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al Servizio Tributi dell'Ente che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte, all'autoannullamento in qualsiasi fase del procedimento impositore e anche in caso di non impugnabilità dell'atto ritenuto illegittimo o alla rinuncia all'imposizione.

Il provvedimento di autoannullamento emesso dal Responsabile dell'Ufficio Tributi deve essere motivato e comunicato al contribuente, e ove si sia instaurata la fase contenziosa, alla competente Commissione Tributaria.

Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimento di non annullamento deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.

ART. 7

Disciplina del procedimento

Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione devono essere avanzate dal contribuente con istanza in carta libera, indirizzata al Servizio Tributi del Comune di Bernalda, con l'individuazione di tutti gli elementi di diritto e di fatto ritenuti idonei ad una compiuta valutazione per l'applicazione dell'istituto di autotutela.

Alla relativa attività amministrativa si applicano le norme di cui alla legge n. 241/90 ed agli atti regolamentari di attuazione.

ART. 8

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa

Sulla base del criterio della probabilità di soccombenza prospettata con relazione tecnica motivata del Responsabile del servizio Tributi, l'Amministrazione Comunale può emanare apposito atto di indirizzo per l'abbandono delle liti già iniziate ed al fine di evitare la condanna dell'Ente al rimborso delle spese di giudizio.

Il Responsabile del servizio Tributi in caso di avvio di nuovo contenzioso deve preventivamente procedere ad analoga valutazione considerano altresì l'eventuale esiguità della pretesa tributaria in rapporto al costo per sostenere le ragioni dell'Ente.

Se la valutazione del costo dell'azione amministrativa dovesse risultare antieconomico il Responsabile del servizio Tributi potrà procedere con motivata determinazione alla rinuncia dell'azione impositiva.

ART. 9

Presupposti dell'autotutela

Il Comune di Bernalda può procedere, in tutto o in parte, alla revisione degli atti scaturenti dal proprio potere impositivo previo riesame della propria azione e delle relative conseguenze sul piano dei rapporti con i cittadini – contribuenti pronunciando l'annullamento d'ufficio o rinunciando all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non

impugnabilità dall'atto o dell'imposizione, nelle fattispecie che, a mero titolo esemplificativo, sono di seguito riportate:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) duplicazione dell'imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, esenzioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi;
- k) assolvimento dell'intero tributo da parte di uno solo dei soggetti coobbligati;
- l) sussistenza di motivi diversi da livelli propri del giudicato di merito;
- m) limiti di esenzione dall'obbligo di versamento e di rimborso del tributo quale condizione preclusiva per l'attività di accertamento ed iscrizione a ruolo.

ART. 10

Norme transitorie e finali

La presente regolamentazione dell'autoannullamento e revoca d'Ufficio si applica per tutti gli atti emanati dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.